

RELAZIONE CIRCA L'ATTIVITÀ DEL
TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE LOMBARDO
NEL CORSO DELL'ANNO 2014

Dopo aver relazionato ai Vescovi lombardi in merito all'attività del Tribunale, metto a disposizione anche dei presbiteri impegnati nella pastorale, nonché degli altri operatori della pastorale, soprattutto familiare, la relazione inerente l'attività del Tribunale regionale per l'anno 2014.

1. Dati concernenti le cause di nullità matrimoniale

◆ Quanto all'andamento del numero delle cause (pendenti, sopravvenute, decise) presento i seguenti dati, cominciando dal rendere conto delle

Cause pendenti all'1 gennaio 2014

Prima istanza: 225 cause, delle quali:

4 cause iniziate nell'anno 2011
67 cause iniziate nell'anno 2012
1549 cause iniziate nell'anno 2013

Seconda istanza: 118 cause, delle quali:

3 cause iniziate nell'anno 2011
11 cause iniziate nell'anno 2012
78 cause iniziate nell'anno 2013

Cause pendenti all'1 gennaio 2015

Prima istanza: 205 cause, delle quali:

9 cause iniziate nell'anno 2012
51 cause iniziate nell'anno 2013
145 cause iniziate nell'anno 2014

Seconda istanza: 141 cause, delle quali:

19 cause iniziate nell'anno 2013
122 cause iniziate nell'anno 2014

Prospetto comparativo: cause pendenti nel decennio 2006-2015

ANNO	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1^a istanza	222	252	261	282	305	281	252	226	225	205
2^a istanza	241	214	182	170	173	165	147	118	92	141
Totali	463	466	443	452	478	446	399	344	317	346

Come si può notare, vi sono 29 cause pendenti in più rispetto all'inizio del 2014, che si spiegano con la ripresa del numero delle cause in entrata nel corso dell'anno, come vedremo più avanti. Nella nostra situazione, infatti, la pendenza è sempre direttamente proporzionale al numero delle cause pervenute durante l'anno (che costituiscono infatti il grosso di quelle pendenti), senza trascinarsi dietro per troppo tempo cause molto antiche. Queste – ad esempio le 9 di primo grado risalenti al 2012 – durano un tempo maggiore rispetto alla media per la loro intrinseca complessità, oppure per i punti di vista diversi delle parti sul tema del giudizio, cosa che comporta spesso la necessità di supplementi o approfondimenti di carattere istruttorio.

Per rendersi conto di quanto appena detto circa il rapporto di proporzione diretta fra numero di cause in entrata e numero di cause pendenti è sufficiente considerare i numeri della pendenza a metà degli anni 2000, quando arrivavano al Tribunale un numero di cause che superava anche le 550 (591, come massimo, nel 2006).

In ogni modo, siamo sempre lontani dal criterio pratico, elaborato dell'Ufficio nazionale per i problemi giuridici della CEI, che ci vedrebbe in situazione critica se avessimo pendenti più di 738 cause, ossia più del doppio di quelle decise nell'anno.

♦ Come già anticipato, nel corso del 2014 si è avuto un incremento delle cause pervenute, nei termini esposti qui di seguito.

Cause introdotte nell'anno 2014

Prima istanza: 149 cause.

Diocesi di provenienza:	Milano	89	Lodi	5
	Bergamo	12	Mantova	6
	Brescia	18	Pavia	3
	Como	7	Vigevano	2
	Cremona	7	Crema	0

Seconda istanza: 251 cause:

Tribunale di provenienza:	Piemontese	96:	affermative	94;	negative	2
	Triveneto	154:	affermative	148;	negative	7
	<i>Caucasi Latinorum</i>	1:	affermativa			

Prospetto comparativo: cause introdotte nel decennio 2005-2014

ANNO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1^a istanza	198	228	191	199	209	185	174	153	161	149
2^a istanza	378	363	331	360	331	281	283	247	2201	251
Totali	576	591	522	559	540	466	457	400	362	400

Come è facile vedere, l'aumento delle cause pervenute è causato dalle 50 in più provenienti (e per noi da trattarsi in secondo grado) complessivamente dai Tribunali Piemontese e Triveneto; mentre quelle di primo grado hanno registrato il numero di 12 cause in meno rispetto al 2013. Si tratta – soprattutto quest'ultimo – di un numero troppo piccolo per poterne ipotizzare sensatamente un'interpretazione. Forse, a quanto si coglie dai commenti dei Patroni stabili e degli avvocati liberi professionisti, l'attesa di più o meno probabili e non ancora ben chiare novità sia procedurali sia sostanziali, spinge un certo numero di persone a procrastinare l'introduzione di cause di nullità matrimoniale pur possibili.

Quanto invece al calo complessivo delle cause in questi ultimi anni, oltre al motivo contingente appena richiamato, credo difficile formulare altre spiegazioni rispetto a quella

già avanzata in precedenti relazioni e che fa riferimento al concorso dei seguenti fattori: il minor numero di matrimoni religiosi; la perdurante crisi economica, non ostante l'accessibilità dei costi di causa; la minore sensibilità per una risposta ufficiale e giuridica circa la propria situazione matrimoniale e il proprio stato di vita, in un clima di forte privatizzazione della fede, con la forte sottolineatura degli aspetti psicologici, soggettivi ed emotivi.

- ◆ Si può dunque passare a considerare le cause terminate.

Cause terminate durante l'anno 2014:

Prima istanza: 169 cause

Seconda istanza: 200 cause

Prospetto comparativo: cause terminate nel decennio 2004-2013

ANNO	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1^a istanza	203	198	182	178	186	209	203	179	162	169
2^a istanza	354	390	363	372	328	289	301	276	227	200
Totali	557	588	545	550	514	498	504	455	389	369

Sono state decise 20 cause in meno rispetto al 2013. Non è facile spiegare tale dato, che certo non va ascritto alla poca dedizione dei Giudici, che anzi approfittò per ringraziare per il loro impegno, insieme al Promotore di giustizia, ai Difensori del vincolo, ai Patroni stabili, al personale della Cancelleria, senza dimenticare avvocati e periti, non propriamente personale del Tribunale ma il cui lavoro concorre al buon funzionamento dello stesso. Anzi, Giudici e Difensori del vincolo chierici sono particolarmente meritevoli di apprezzamento perché in molti casi devono dividere il lavoro presso il Tribunale con altri impegnativi ministeri loro affidati, non ostanti i quali riescono ad assicurare il loro prezioso contributo al Tribunale, anche se con possibilità talora limitate dal crescere degli impegni concorrenti.

Soprattutto, però, non è facile spiegare il dato perché ogni causa ha una storia a sé ed il fatto che la sua definizione sia procrastinata nel tempo non significa necessariamente che il Tribunale vi abbia lavorato di meno o con meno sollecitudine. Mi spiego con due semplici esempi.

Il primo: in alcuni casi, nell'anno 2014, cause giunte alla decisione sono state rimesse in istruttoria (come previsto dal can. 1609 § 5 e dall'articolo 248 § 5 della Istruzione *Dignitas connubii*) per un migliore approfondimento e, soprattutto, per evitare di dare magari una risposta negativa alla domanda del proponente, non corrispondente però alla verità delle cose. Infatti, anche nell'amministrazione della giustizia, la fretta è nemica del bene, né la celerità (pur certo auspicabile) è un valore superiore alla giustizia, anche sotto forma dell'aderenza del giudizio del Tribunale alla realtà: ossia, come si dice, della coerenza fra la verità processuale e verità obiettiva della vicenda umana oggetto del processo.

Il secondo esempio: ormai un certo numero di cause concerne persone che sono qui immigrate provenendo da Paesi lontani: l'Europa dell'Est, l'Asia, l'America meridionale. Le notifiche e le necessità istruttorie di tali cause, che vedono spesso l'altra parte o un certo numero di testimoni come da interrogare nei luoghi di origine del richiedente (e nemmeno tutti sempre nella stessa diocesi), si riflettono sulla durata della causa medesima e sulla tempistica della sua decisione.

- ♦ Visto dunque il numero delle cause ultimate, occorre vedere quale sia stato l'esito.

Esito delle cause nel 2014

Prima istanza: 169 cause:

Affermative (dichiaranti la nullità del matrimonio)	136
Negative (riaffermandi la validità del matrimonio)	30
Rinunciate	2
Passata a <i>de rato</i>	1

Seconda istanza: 200 cause:

decreti di conferma della sentenza di primo grado	160
(provenienti dal Tribunale Piemontese: 73; dal Tribunale Triveneto: 86)	
sentenze affermative dopo esame ordinario	22
sentenze negative dopo esame ordinario	18

Il rapporto fra decisioni affermative e negative in primo grado di giudizio, nonché quello fra le decisioni confermate per decreto e le cause invece trattate nella forma del processo ordinario in secondo grado rispecchia quello abituale di questo Tribunale. Quanto alle cause di secondo grado trattate con il rito ordinario del processo, non bisogna dimenticare che per quelle che giungono con sentenza negativa dal primo grado di giudizio tale forma processuale è obbligatoria: infatti il Tribunale non può pronunciarsi immediatamente in merito al confermare o meno una decisione negativa senza aver prima dato alla parte che la impugna l'opportunità di apportare nuove prove (da ammettersi se valutate lecite ed utili) e di svolgere le proprie osservazioni critiche circa la sentenza di primo grado.

Quanto alle decisioni di primo grado da noi confermate per decreto, potrebbe incuriosire quella indicata con il nome di *Caucasi Latinorum*: si tratta di una causa relativa a due cittadini iraniani cristiani, sposatisi appunto in Iran. Di uno si sono perdute le tracce, mentre l'altra è dovuta emigrare in Armenia. Non esistendo in quei Paesi un Tribunale ecclesiastico, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha affidato la loro causa, in primo grado, a un Tribunale della Georgia con sede a Tbilisi. Emessa la sentenza di primo grado, il medesimo Supremo Tribunale ha chiesto al Tribunale Lombardo di trattarla in secondo grado. Da noi tale causa è rimasta circa quattro mesi, che è il tempo medio per la trattazione di una causa che viene confermata per decreto.

- ♦ Possiamo passare ora all'analisi delle ragioni in base alle quali si è richiesta ed eventualmente anche dimostrata l'invalidità del patto nuziale.

Ciò comporta di considerare i motivi di nullità addotti.

Motivi di nullità matrimoniale addotti

Nelle sentenze di prima istanza e nei decreti di conferma in seconda istanza:

	1 ^a istanza affermative	1 ^a istanza negative	2 ^a istanza
Incapacità psichica	51	30	83
Simulazione totale	0	2	0
Esclusione della indissolubilità	45	38	31
Esclusione della prole	40	21	47
Esclusione della fedeltà	8	6	8
Esclusione del bene dei coniugi	2	1	0
Errore doloso (can. 1098)	2	2	1
Errore sulla qualità della persona (can. 1097,2)	0	1	0
Costrizione e timore	5	4	3
Disparità di culto	1	0	0
Impotenza (can. 1084)	0	1	1

Nelle sentenze di seconda istanza dopo il processo ordinario:

	affermative	negative
Incapacità psichica	15	13
Esclusione della indissolubilità	4	6
Esclusione della prole	5	1
Esclusione della fedeltà	0	2
Errore doloso (can. 1098)	0	2

Come di può notare, anche sotto il profilo dei capi di nullità presi in esame, i più rappresentati restano sempre quello dell'incapacità psichica, nonché quelli dell'esclusione sia della indissolubilità sia della prole: questi restano, almeno nel nostro contesto culturale, i punti più deboli relativamente alla realtà matrimoniale; un dato che penso possa essere confermato anche da chi è inserito nelle forme più ordinarie dell'attività pastorale in materia matrimoniale e familiare. Su tali punti della maturità umana e spirituale, della disponibilità ad assumersi un impegno irrevocabile e della uscita da se stessi per aprirsi alla dedizione verso una nuova vita, il lavoro educativo e pastorale da svolgere si presenta sempre come molto impegnativo.

Anche qui potrebbe incuriosire una delle poche (due in tutto) cause trattate per impedimenti, mentre il resto concerne vizi e difetti del consenso. Ossia quella decisa in primo grado per disparità di culto. Si tratta del caso di una donna proveniente dal Centro America che presentò un certificato di battesimo falso. Quando, dopo le nozze, emerse il fatto che non fosse davvero battezzata, il Battesimo le venne sì impartito, ma a nessuno venne in mente di convalidare il matrimonio, nullo appunto per l'impedimento a suo tempo non rivelato né dispensato.

2. Dati concernenti le cause di scioglimento del matrimonio

Per la diocesi di Milano (tali procedure si svolgono infatti a livello locale, perché si concludono con l'invio alla Santa Sede con un parere del Vescovo del richiedente) sono state introdotte 6 procedure per lo scioglimento del matrimonio rato (cioè valido e sacramentale) ma non consumato, mentre nessuna procedura per lo scioglimento del matrimonio non sacramentale, in favore della fede. Su tale ultima procedura, negli ultimi anni si è già avuto modo di offrire delle indicazioni proprio in allegato a questa relazione.

Si tratta, in ogni modo, di cause molto delicate, le prime in quanto vanno a coinvolgere aspetti molto personali della vita degli interessati; le seconde in quanto portano a contatto con persone non battezzate, spesso originarie di Paesi lontani, obbligando a ricerche piuttosto complesse in relazione alla loro vicenda esistenziale, ad esempio proprio quanto al loro non essere (state) battezzate: si pensi a persone provenienti dai Paesi dell'Est Europa, di antica tradizione cristiana, ma caratterizzati da decenni di vita semi clandestina della Chiesa, sia Cattolica sia Ortodossa.

3. Dati concernenti l'aiuto prestato ad altri Tribunali

Nel corso dell'anno 2014 il Tribunale Lombardo ha prestato il suo aiuto ad altri Tribunali ecclesiastici, come previsto dal can. 1418: sia nell'effettuare notifiche, sia nell'istruire le cause. Si tratta di un servizio che il Tribunale svolge con molto piacere e gratuitamente, anche come segno di comunione ecclesiale, per quanto sia un servizio molto impegnativo spesso nella fase di preparazione e sempre nella fase di sua effettuazione.

In complesso, sono stati eseguiti 74 incarichi rogatoriali (così anche si chiamano le prove delegate): precisamente sono state convocate 13 persone quali parti in causa, 77 persone in qualità di testimoni ed effettuate 3 perizie. In 11 casi, invece, si sono messi a disposizione gli atti della causa, svolta nel Tribunale rogante, alla parte convenuta, ossia al coniuge non proponente la causa.

Le richieste provenivano soprattutto dall'Italia, ma non sono mancate anche richieste di aiuto provenienti dal Brasile, dalla Svizzera, dall'Inghilterra, dal Perù, dalla Spagna.

4. Dati concernenti l'attività dei Patroni stabili

Veramente ammirevole, per qualità, quantità e costanza di lavoro è l'attività dei Patroni stabili, che ascoltano con pazienza centinaia di persone e seguono con altrettanta pazienza e perizia le cause che suggeriscono ai fedeli di introdurre con il loro aiuto.

I due Patroni stabili, in concreto, hanno svolto complessivamente 860 colloqui di consulenza, dei quali 160 iniziali di un nuovo caso seguito. Hanno introdotto 27 cause di nullità matrimoniale e 5 di scioglimento. In 2 casi sono stati assegnati come Patrono di una parte convenuta, ossia il coniuge che si oppone alla richiesta di dichiarazione di nullità del suo matrimonio presentata dall'altra parte.

5. *Altre informazioni relative alla vita del Tribunale*

Dopo il rinnovo degli incarichi deliberato dalla Conferenza Episcopale Lombarda nello scorso febbraio – rinnovo che copre il quinquennio 2014-2018 – si sono avute le seguenti variazioni nell'organico del Tribunale: l'avvocato Paola Vitali, membro della associazione pubblica di fedeli delle *Ausiliarie diocesane*, riconosciuta nella diocesi di Milano, è stata nominata Uditore per il detto quinquennio: il suo compito è quello di istruire le cause ascoltando parti e testi, nonché di sbrigare le rogatorie cui si è accennato più sopra.

Nel corso del 2014 ha svolto un tirocinio presso il Tribunale il dott. don Paolo Lobiasi, della diocesi di Vigevano: dopo aver lavorato come Difensore del vincolo ed Uditore *ad actum* si dovrà definire con il suo Vescovo il suo incarico in Tribunale, componendolo con gli altri impegni sia diocesani sia di studio.

Come ormai spesso nel passato, il nostro Tribunale è stato scelto come luogo di tirocinio in vista della formazione di personale qualificato. Così, nel mese di luglio, su richiesta del Vicario giudiziale di Brno, nella Repubblica Ceca, ha svolto un tirocinio suor Agnieszka Roszkowska, polacca ma che lavora in quella sede. Nel mese di settembre, su richiesta del suo Vescovo, ha svolto un tirocinio il sacerdote polacco Mateusz Nowak, della giovane diocesi di Bydgoszcz, fondata da San Giovanni Paolo II.

Invece, nei mesi di ottobre e novembre, su richiesta dei Vescovi della Bulgaria e della Santa Sede (precisamente il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica), hanno svolto un tirocinio tre sacerdoti che lavorano in quella Nazione, in vista di costituire in essa un Tribunale ecclesiastico, che non esiste più da decenni. Sono padre Jaroslaw Bartkiewicz, francescano polacco; padre Valter Gorra, passionista italiano; mons. Stefan Manolov, sacerdote diocesano bulgaro. Nel mese di luglio verrà un quarto sacerdote, il padre carmelitano bulgaro Viktor Hazdiev.

Infine, su richiesta del Vescovo di Vitebsk, nel mese di maggio farà un periodo di tirocinio mensile il padre cappuccino Siarhei Matsiushonak, della Bielorussia.

6. *Un contributo al dibattito post (e pre) sinodale*

Più sopra si è accennato alle aspettative che si sono create in relazione all'Assemblea straordinaria del Sinodo dei Vescovi tenuta nello scorso ottobre e a quella che si svolgerà nel prossimo ottobre 2015. In occasione (e in previsione) di tali eventi ecclesiali si è sviluppato un ampio dibattito, che ha riguardato anche il tema delle cause di nullità matrimoniale e del lavoro dei Tribunali ecclesiastici, per quanto ciò sia solo un aspetto di una problematica molto più ampia, né possa essere pensato come la soluzione alle difficoltà della prassi pastorale relativa ai divorziati risposati e alla disciplina concernente il loro accesso all'Eucaristia.

Poiché una domanda del questionario in preparazione all'Assemblea dello scorso ottobre riguardava appunto il tema delle procedure matrimoniali canoniche (né molto diversa è la domanda del nuovo questionario uscito da quell'assise), alcuni canonisti italiani hanno esposto loro riflessioni sulla Rivista *Quaderni di diritto ecclesiale*. Tre di essi sono lombardi e lavorano o hanno lavorato al Tribunale Lombardo (li elenco nell'ordine storico dei loro contributi: mons. Eugenio Zanetti, di Bergamo; il sottoscritto, di Mila-

no, mons. Gian Paolo Montini, di Brescia, ma che lavora come Promotore di Giustizia al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica) e uno veneto (don Tiziano Vanzetto, Cancelliere della diocesi di Padova e Vicario giudiziale aggiunto del Tribunale Triveneto).

Con l'autorizzazione della Editrice Ancora, proprietaria della Rivista, allego alla presente riflessione i detti contributi fino ad ora pubblicati (ne seguiranno altri), pensando possano essere un aiuto per avere delle informazioni e degli spunti di riflessione di persone che svolgono da tempo un servizio nell'amministrazione della giustizia ecclesiale e che, quindi, ne conoscono dall'interno le dinamiche e i problemi. È chiaro che il loro, come del resto qualsiasi altro, è un punto di vista parziale – intendo: sia nel senso del derivare da una sensibilità culturale piuttosto omogenea per provenienza e formazione, sia nel senso di riferirsi a esperienze di Tribunali italiani vicini (non ad esempio di altre parti del mondo) – tuttavia penso che possa ugualmente fornire qualche spunto di riflessione utile su un tema forse non molto conosciuto e circa il quale spesso vengono formulate considerazioni che muovono da premesse inesatte.

mons. dott. Paolo Bianchi
Vicario giudiziale

TESTO DEL PRIMO CONTRIBUTO:	PAG. 9
TESTO DEL SECONDO CONTRIBUTO:	PAG. 12
TESTO DEL TERZO CONTRIBUTO:	PAG. 18
TESTO DEL QUARTO CONTRIBUTO:	PAG. 22

Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?/1

in «Quaderni di diritto ecclesiale» 27 (2014) 238-241

1. Ritengo anzitutto che vada chiarito che non si può pensare di risolvere la problematica pastorale delle persone separate, divorziate o risposate semplicemente facendo riferimento alle cause di nullità. Cioè non si può caricare questo ambito giudiziario di aspettative esorbitanti o eccessive, di fronte alla vastità e varietà delle situazioni matrimoniali difficili o irregolari. Questa considerazione poggia anzitutto su un dato di principio; si presuppone infatti che le persone, raggiunta una certa età e maturità, abbiano le capacità e la volontà adeguate per accedere al matrimonio, e che vi accedano in circostanze normali. I casi di nullità sono pertanto un'eccezione, possibile, ma pur sempre una piccola eccezione. D'altra parte l'attuale dottrina e disciplina matrimoniale richiedono per il matrimonio predisposizioni e convinzioni essenziali (non ideali), proprio per non penalizzare il desiderio e il diritto di sposarsi.

Un'altra motivazioni a giustificazione dell'asserto iniziale poggia invece su un dato di fatto, che proviene da un'esperienza prolungata di Patrono stabile presso il Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo. Le persone che richiedono una consulenza per verificare se emergano dei presupposti sufficienti per avviare una causa di nullità matrimoniale sono diverse; e tuttavia sono comunque una piccola percentuale rispetto a tutti i casi di separazione. Fra questi, nella mia esperienza, due su dieci sembrano mostrare dubbi fondati di nullità; ma poi neppure questi arrivano tutti ad introdurre una causa e poi ad avere una risposta affermativa.

Per fare un esempio, nella provincia di Bergamo vi sono attualmente circa 1500 separazioni legali ogni anno (calcoliamo approssimativamente 1000 provenienti da matrimoni canonici); generalmente ogni anno, fra cause di nullità e cause di scioglimento, vi sono per i fedeli di Bergamo una trentina di cause, ossia circa il 3% dei matrimoni canonici giunti a separazione. Ammesso che, semplificando le procedure, si giunga anche a raddoppiare il numero delle cause canoniche trattate (cosa attualmente impossibile visto il personale disponibile), alla fine si raggiungerebbero comunque ancora pochissimi casi rispetto al grande numero delle separazioni di matrimoni canonici: e per gli altri? Si deve quindi tener conto che per molte situazioni, la stragrande maggioranza, vi sarà sempre l'urgenza pastorale di un accompagnamento esistenziale e spirituale, con il relativo problema dei sacramenti per coloro che sono in situazione irregolare.

2. In modo drastico, da alcune parti si propone uno snellimento delle procedure delle cause di nullità approdando ad un sistema diocesano, senza bisogno di una doppia conforme, ossia ad un solo pronunciamento emanato da un singolo giudice diocesano; in tal modo si passerebbe di fatto da un sistema giudiziario ad un sistema amministrativo. Ciò verrebbe auspicato in quanto ridurrebbe spese e tempi, e quindi faciliterebbe l'accesso dei fedeli a tali cause, aumentandone quindi il numero. Forse, almeno in parte, questo potrebbe avverarsi, ma a mio parere non si risolverebbe comunque il problema pastorale dei fedeli separati, divorziati o risposati. Anzitutto perché, in base alle considerazioni di principio svolte nel primo punto, si rimarrebbe comunque nell'orizzonte

dell'eccezionalità. Sarebbe, infatti, un grave fallimento pastorale se risultasse che il 30/40% dei matrimoni fosse stato celebrato in modo nullo; significherebbe che non c'è stata un'adeguata preparazione o un attento discernimento. Inoltre, non è detto che semplificando le procedure vi sia automaticamente un ricorso più massiccio alle cause di nullità; infatti, in un contesto culturale ed ecclesiale come l'attuale, l'influsso della secolarizzazione si fa sentire anche in ambito matrimoniale. Sono cioè molto diffuse le situazioni di coniugi cattolici che non frequentano più la Chiesa e che tali rimangono anche dopo una separazione; per molti di questi quindi la verifica della validità o nullità del loro matrimonio non è una priorità. Il diffondersi poi della convivenza, piuttosto che di un nuovo matrimonio, rende ancor di più indifferente il ricorso ad una causa di nullità. Tali considerazioni poggiano anche su un certo calo di richieste di consulenze canoniche (e quindi anche di cause di nullità), che ho potuto constatare in questi ultimi anni operando nel Tribunale ecclesiastico.

3. Oltre a queste considerazioni generali, val la pena di sottolineare come uno snellimento delle procedure dovrebbe però non penalizzare il particolare assetto di una causa di nullità, ossia il rispetto dei diritti e dei doveri dei vari soggetti coinvolti. Se, infatti, si vuol mantenere una procedura che non scada nell'improvvisazione o nell'arbitrarietà occorre comunque garantire una correttezza giuridica, che preveda anzitutto operatori preparati sia sotto il profilo professionale che in quello ecclesiale, sia nell'ambito sostanziale/dottrinale che in quello procedurale/operativo. Inoltre occorre che durante la procedura sia rispettato il diritto di difesa e di contraddittorio delle varie parti coinvolte; il che significa la possibilità di venire a conoscenza degli atti di causa e di poter interporre istanze adeguate e pertinenti. Occorre infine garantire alle parti la possibilità di adire ad un appello nel caso vi siano ragioni sostanziali o procedurali che lo giustifichino.

Tutto questo vale, comunque, se si vuol rimanere all'interno della verifica circa la *nullità* di un matrimonio; diverso sarebbe il caso in cui si volesse optare per lo sviluppo dell'ambito dello *scioglimento* di un matrimonio. Su questo punto bisogna che vi sia assoluta chiarezza: è infatti un conto che la Chiesa, con i suoi organismi, si predisponga ad una verifica circa la validità o nullità di un matrimonio nel suo momento sorgivo; è un conto che la Chiesa si offra per la concessione della grazia di scioglimento di un matrimonio, in qualsiasi momento del suo sviluppo, in base ai poteri concessi dal suo Fondatore. Sarebbe certamente scorretto che, al di sotto di alcune richieste di snellimento delle procedure per le cause di nullità matrimoniale, si facesse passare, subdolamente, un allargamento della possibilità di scioglimento: sarebbe uno sconfinamento di campo, grave sia sotto il profilo dottrinale che procedurale, che avrebbe l'esito della creazione di una grande confusione a svantaggio del valore del matrimonio e del vero bene dei fedeli.

4. Più corretto sarebbe, invece, sviluppare una riflessione distinta riguardo alla materia della nullità e riguardo alla materia dello scioglimento. Certamente ciò richiederebbe un intervento del Magistero, poiché si tratta di dottrina che tocca argomenti teologici e morali inerenti alla fede e alla vita cristiana. Si va a considerare qui certamente la diversità di riflessione e di prassi esistenti fra le diverse confessioni cristiane, diversità che merita una valutazione chiara e specifica, che però non può essere fraintesa o confusa subdolamente dentro un'opera di mero snellimento delle procedure.

Per quanto riguarda il tema dei motivi o dei capi di nullità, la dottrina e la giuri-

sprudenza canonica hanno mostrato lungo la storia la possibilità, anzi a volte la necessità di un'evoluzione, fedele alla tradizione ma anche attenta ai cambiamenti sociali, culturali ed ecclesiali. Ciò si è riscontrato anche riguardo al tema dei casi di scioglimento; basti pensare al concetto canonico di consumazione, sotto il versante fisico e psicologico; oppure alla casistica sempre più complessa dei matrimoni misti o dei matrimoni cosiddetti naturali. Non è quindi impossibile che anche oggi tale evoluzione continui, a condizione che sia un'evoluzione interna e conforme alla dottrina cristiana e non invece esterna e stravolgente.

5. In conclusione, mi pare che si possa dire che la richiesta di una certa semplificazione delle cause matrimoniali può avere un senso ed una realizzazione, certamente sotto un versante procedurale (e qui interventi più puntuali e tecnico/giuridici potrebbero offrire indicazioni interessanti), ma anche forse sotto un versante sostanziale (e qui certamente si potrebbe aprire un tavolo di riflessione che metta a confronto le diverse opzioni teologiche, offrendo al Magistero ulteriori lumi per una rivisitazione dell'importante e complessa materia matrimoniale). Il Concilio Vaticano II ha aperto una pista di aggiornamento del tradizionale impianto dottrinale del matrimonio e della famiglia in chiave personalistica; si tratta ora di valutare come continuare quest'opera, anche alla luce delle diverse e a volte drammatiche istanze del mondo moderno. Ciò che è certo è che questo carico di attese ed esigenze non può essere scaricato semplicemente sulla questione della semplificazione delle procedure delle cause di nullità; vi sono infatti dimensioni dottrinali e pastorali ben più ampie.

a cura di Eugenio Zanetti

CONTRIBUTO SUCCESSIVO ALLA PAGINA SEGUENTE

Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?/2

in «Quaderni di diritto ecclesiale» 27 (2014) 314-320

Riallacciandomi in parte a quanto esposto da E. Zanetti su questa Rivista¹ e riprendendo alcune considerazioni proposte in occasione dell'apertura dell'anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico regionale calabro, lo scorso 4 febbraio 2014, vorrei offrire anch'io alcune riflessioni, volte ad evitare l'equivoco che confonde l'operato dei Tribunali ecclesiastici come il mezzo precipuo per risolvere il problema dei divorziati risposati, con la conseguente ansia di renderne meno garantiste le procedure e di estendere l'ambito di applicazione dei motivi di nullità.

1. Un primo aspetto da sottolineare è la infondatezza teorica della contrapposizione fra attività pastorale e dimensione giuridica della disciplina ecclesiale². Lo ha recentemente ribadito Papa Francesco nella sua prima allocuzione alla Rota Romana, tenuta il 24 gennaio 2014:

La dimensione giuridica e la dimensione pastorale del ministero ecclesiale non sono in contrapposizione, perché entrambe concorrono alla realizzazione delle finalità e dell'unità di azione proprie della Chiesa. L'attività giudiziaria ecclesiale, che si configura come servizio alla verità nella giustizia, ha infatti una connotazione profondamente pastorale, perché finalizzata al perseguimento del bene dei fedeli e alla edificazione della comunità cristiana.

Peraltro, un'attività pastorale che pretendesse di prescindere dall'efficace riconoscimento di quanto è giusto non potrebbe che costruirsi su basi di arbitrarietà e di soggettivismo. Ciò premesso, quello che appare essere il vero punto di equilibrio fra una corretta pastorale e quel suo settore specifico che è l'attività giudiziaria è l'incentrarsi sulla ricerca e sul rispetto della verità. Infatti, solo nella verità possono essere proposti cammini pastorali e spirituali sensati, cioè idonei a favorire una vera crescita delle persone: è la verità che rende davvero liberi, non l'errore, la falsità o la confusione.

Che poi l'attività giudiziaria – lo ripeto: un settore della pastorale, non un qualcosa di estraneo ad essa – debba basarsi sulla ricerca della verità è stato ribadito in modo assolutamente coerente e costante anche dagli ultimi Pontefici³.

¹ Cf QDE 27 (2014) 238-241.

² San Giovanni Paolo II ha dedicato a questo tema tutta la sua allocuzione alla Rota Romana per l'anno 1990, ma in altri discorsi dei Papi al Tribunale Apostolico emerge questo nesso strutturale, profondo, fra pastorale e diritto.

³ Fin dalla sua prima allocuzione alla Rota Romana, Benedetto XVI ha trattato dell'amore per la verità come del «fondamentale punto di incontro tra diritto e pastorale» (AAS 98 [2006] 136) per cui il processo canonico per il riconoscimento della eventuale nullità di un matrimonio ha un «valore pastorale, che non può essere separato dall'amore alla verità» (p. 137). Nella sua seconda allocuzione, Benedetto XVI si è particolarmente concentrato sulla verità dottrinale in merito al matrimonio «in un contesto culturale segnato dal relativismo e dal positivismo giuridico» (AAS 99 [2007] 87), ribadendo la necessità di interpretazione delle norme canoniche in un contesto di ermeneutica della continuità in relazione alla tradizione ecclesiale. Nella allocuzione del 29 gennaio 2010, Benedetto XVI ha sottoposto ad accurata analisi il rap-

porto di circolarità fra giustizia, carità e verità (AAS 102 [2010] 110-114), dove il rispetto autentico per la verità si propone come l'antidoto alla tentazione di «contrapporre la giustizia alla carità» (p. 110), idea ribadita nella allocuzione successiva, quella del 22 gennaio 2011 in AAS 103 (2011) 108 e 113. Anche nell'allocuzione alla Rota del 21 gennaio 2012 (in AAS 104 [2012] 103-107), dedicata alla interpretazione della legge, il Papa, rifuggendo dagli estremi del positivismo e di una arbitraria creatività, invita a cogliere l'intrinseco contenuto giuridico della realtà, parlando di «verità giuridica da amare, da cercare e da servire» (106) e di «un senso di vera riverenza nei riguardi della verità sul diritto» (107). Naturalmente, la centralità della verità non è un tema nuovo nelle allocuzioni dei Papi. Per esempio, Pio XII affermava, nella sua allocuzione alla Rota Romana del 2 ottobre 1940, che «figlia della verità vuol essere la giustizia, se ha da farsi madre di pace», in *Le allocuzioni dei Sommi Pontefici alla Rota Romana (1939-2003)*, a cura di G. Erlebach, Città del Vaticano 2004, p. 24, n. 12; mentre nella celebre allocuzione del 1° ottobre 1942 – quella nella quale viene definito il concetto di certezza morale, così centrale per il diritto processuale canonico – si afferma che «la verità è la legge della giustizia»: in AAS 34 (1942) 342. Da parte sua, anche San Giovanni XXIII collegava strettamente l'essere *ministerium veritatis* dell'attività giudiziaria con la sua finalizzazione alla *salus animarum*, vista nella «prospettiva di una significazione che va oltre il tempo e le contingenze»: così nella allocuzione del 13 dicembre 1961, in AAS 53 (1961) 819. Anche Paolo VI, nell'allocuzione alla Rota Romana del 28 gennaio 1978, insegnava: «per garantire ai giudici l'atmosfera necessaria per un esame sereno, attento, meditato, completo ed esauriente delle questioni, per assicurare alle parti la reale possibilità di illustrare le proprie ragioni, la legge canonica prevede un cammino segnato da norme precise – il “processo” appunto –, che è come un binario di scorrimento, il cui asse è precisamente la ricerca della verità oggettiva ed il cui punto terminale è la retta amministrazione della giustizia» (AAS 70 [1978] 182). San Giovanni Paolo II esordiva nella sua prima allocuzione alla Rota Romana, il 17 febbraio 1979, indicando «la funzione giudiziaria della Chiesa al servizio della verità e della carità per l'edificazione del Corpo di Cristo» (AAS 71 [1979] 422); mentre tutta l'allocuzione del 4 febbraio 1980 è incentrata sul tema della verità come punto di forza per il raggiungimento della giustizia e della pace (cf AAS 72 [1980] 172-178), giungendo anzi ad affermare – citando teologi, canonisti e suoi predecessori – che «la giustizia ha un suo rapporto di dipendenza nei confronti della verità» per cui anche nei processi matrimoniali canonici «la verità deve essere sempre, dall'inizio fino alla sentenza, fondamento, madre e legge della giustizia» (p. 173). Per conseguenza: «Tutti gli atti del giudizio ecclesiastico [...] possono e debbono essere fonte di verità» (p. 174), soprattutto gli atti istruttori, che mirano alla ricostruzione dei fatti. Così, nella allocuzione del 24 gennaio 1981, il Papa segnalava che sarebbe contraria alla tutela della famiglia un'attività giudiziaria che non fosse basata sulla conoscenza e sul rispetto della verità oggettiva: «L'azione giudiziaria dei tribunali ecclesiastici matrimoniali [...] dovrà aiutare la persona umana nella ricerca della verità oggettiva e quindi ad affermare questa verità, affinché la stessa persona possa essere in grado di conoscere, vivere e realizzare il progetto d'amore che Dio le ha assegnato» (AAS 73 [1981] 233-234). Anche il non farsi condizionare da premesse antropologiche incompatibili con la visione cristiana dell'uomo e del matrimonio è ritenuto da Giovanni Paolo II appartenere al «ministero di verità e di carità» che i giudici esercitano nella Chiesa e per la Chiesa (allocuzione 5 febbraio 1987, in AAS 79 [1987] 1458, n. 9), cosa che viene ripetuta l'anno successivo a proposito del servizio del difensore del vincolo, che non deve mancare di operare per «la effettiva ricerca della verità, la quale deve essere sempre “fondamento madre e legge della giustizia”» (AAS 80 [1988] 1135, n. 13). Nella allocuzione alla Rota del 18 gennaio 1990, in AAS 82 (1990) 875, n. 5, Giovanni Paolo II sostiene poi che una sentenza di nullità matrimoniale non basata sulla verità non sarebbe che un inganno per i fedeli e che nessuna giustificazione essa potrebbe trovare in riferimento a pretesi atteggiamenti di pastoraltà e di misericordia; così come lo sarebbe una interpretazione della legge che, per salvaguardare asserite esigenze delle parti, ne snaturasse le caratteristiche: «Piegare la legge canonica al capriccio o all'inventiva interpretativa, in nome di un “principio umanitario” ambiguo ed indefinito, significherebbe mortificare, prima ancora della norma, la stessa dignità dell'uomo» (così l'allocuzione alla Rota del 29 gennaio 1993, in AAS 85 [1993] 1259, n. 6). Tutta l'allocuzione alla Rota del 28 gennaio 1994 è dedicata poi da Giovanni Paolo II al «suggestivo rapporto che intercorre tra lo splendore della verità e quello della giustizia» (AAS 86 [1994] 948, n. 2), giustizia che non può essere piegata «al servizio di interessi individuali e di forme pastorali, sincere forse, ma non basate sulla verità» (p. 949, n. 3). Anzi la disponibilità alla verità dovrà essere invocata come dono da tutti i partecipanti al processo (cf pp. 949-950, n. 4) e la verità stessa andrà accettata anche quando scomoda ed esigente (cf pp. 950-951, n. 5). Sempre il Santo Pontefice nella allocuzione alla Rota Romana del 17 gennaio 1998, in AAS 90 (1998) 784, n. 6, parla del ministero del giudice come sottomesso a «imprescindibili esigenze di verità e di giustizia», mentre in quella del 21 gennaio 1999, rivol-

2. Un secondo punto che mi appare qualificante quanto al rapporto fra attenzione pastorale alle situazioni di divorziati risposati e l'attività giudiziaria di accertamento dell'eventuale invalidità di un (precedente) matrimonio è l'aver ben chiara la natura puramente dichiarativa delle cause di nullità. Queste si limitano all'accertamento di un fatto giuridico e alla sua dichiarazione; non sarebbe dunque corretta una loro surrettizia trasformazione in pronunce costitutive, dove il Tribunale avrebbe il potere di modificare, soprattutto secondo ragioni di opportunità o di convenienza, lo stato giuridico delle persone interessate.

A mio avviso, tale surrettizia trasformazione era in qualche modo implicita, per quanto non sempre in maniera dichiarata, nelle proposte vive qualche anno fa (ma ora risorgenti) di applicazione alle cause matrimoniali canoniche di un non meglio precisato processo amministrativo. Mi spiego: sotto una – peraltro spesso solo allusa – modificazione processuale può in realtà nascondersi la volontà (più o meno consapevole) di introdurre nella valutazione delle cause matrimoniali quelle dinamiche appunto di opportunità, di discrezionalità, di convenienza proprie della decisione amministrativa.

Peraltro, se si guarda la cosa da un punto di vista propriamente processuale, anche in un ipotetico processo o procedimento amministrativo non si potrebbe ragionevolmente scendere sotto questi minimi: a) che vi sia un'autorità, terza rispetto alle parti, che decida la questione; b) che il tema della causa, il suo oggetto, sia noto e chiaro per tutti gli interessati; c) che vi sia una parte che in qualche modo tuteli l'interesse pubblico, ossia della collettività ecclesiale; d) che le parti possano provare e controprovare, conoscendo le allegazioni istruttorie introdotte dalle altre parti nel giudizio; e) che possano anche argomentare, facendo presente a chi dovrà decidere il loro punto di vista sul caso, con facoltà di contraddittorio; f) che vi sia una decisione ufficiale, fornita di una motivazione; g) che tale decisione sia ricorribile. Ebbene, se si considerano tali elementi ci si rende conto facilmente che essi sono quelli essenziali del processo giudiziario canonico, che spesso nella prassi concreta si limita strettamente ad essi, evitando formalità ulteriori se non strettamente necessarie. Occorre quindi prestare molta attenzione a che, sotto l'apparenza di una modificazione processuale, con il preteso processo amministrativo non si introduca in realtà una modifica del diritto sostanziale, che coinvolge problematiche più complesse e che non potrebbe che essere affrontata direttamente, non solo intro-

ge agli uditori rotali l'esortazione «a dare prevalenza, nella soluzione dei casi, alla ricerca della verità» (AAS 91 [1999] 622, n. 2). Nella allocuzione alla Rota del 28 gennaio 2002 – dedicata al tema della indissolubilità del matrimonio, sul quale Giovanni Paolo II è tornato spesso nei suoi ultimi discorsi al Tribunale Apostolico – si afferma, a proposito dei processi per l'accertamento della eventuale invalidità del patto nuziale: «Gli stessi coniugi devono essere i primi a comprendere che solo nella leale ricerca della verità si trova il loro vero bene» (AAS 94 [2002] 344, n. 6), perché una sentenza contraria alla verità non è che una ingiustizia (cf *ibid.*, n. 7). In questa linea, nella allocuzione del 29 gennaio 2004, il Papa affermava: «Tale processo è essenzialmente inconcepibile al di fuori dell'orizzonte dell'accertamento della verità. Questo riferimento teleologico alla verità è ciò che accomuna tutti i protagonisti del processo, nonostante la diversità dei loro ruoli. [...] La tendenza ad ampliare strumentalmente le nullità, dimenticando l'orizzonte della verità oggettiva, comporta una distorsione strutturale dell'intero processo» (AAS 96 [2004] 351, n. 6). Infine, tutta l'ultima allocuzione alla Rota Romana di San Giovanni Paolo II era dedicata alla «dimensione morale dell'attività degli operatori giuridici presso i tribunali ecclesiastici, soprattutto per quel che riguarda il dovere di adeguarsi alla verità sul matrimonio» (AAS 97 [2005] 164, n. 2), dove che riguarda naturalmente anche la verità di fatto, come viene illustrato con accenti preoccupati nel prosieguo del discorso, che insiste sull'«essenziale rapporto che il processo ha con la ricerca della verità oggettiva» (p. 165, n. 4).

dotta nell'ordinamento *in obliquo*.

Infine, non si dovrebbe nemmeno dimenticare che le procedure amministrative proposte in alternativa a quelle propriamente giudiziarie potrebbero comportare il venir meno di garanzie – a favore delle parti e della verità – che sono proprie del processo giudiziario propriamente detto: si pensi anche solo al rimedio della querela di nullità contro una sentenza.

3. Precisati questi due aspetti – obbligo del rispetto della verità e natura solo dichiarativa delle cause di nullità matrimoniale – appare chiaro che queste procedure non possano essere enfatizzate come la soluzione generalizzata del problema dei divorziati risposati, ma solo di una piccola parte di esso, ossia relativamente a quelle persone che effettivamente hanno contratto un matrimonio non solo fallito o magari anche imprudente, ma radicalmente invalido e per una ragione dimostrata credibilmente come riconducibile ai motivi di invalidità del patto nuziale previsti dall'ordinamento. In questo senso condivido le realistiche considerazioni di mons. Zanetti al punto 1 del suo già ricordato contributo.

Forzare l'applicazione di tali motivi invalidanti, estendendone l'interpretazione fino a coprire tendenzialmente ogni matrimonio fallito non appare una scelta sostenibile: né da un punto di vista genuinamente pastorale, venendo meno il rapporto costitutivo fra prassi pastorale e verità; né da un punto di vista educativo, perché di fatto si trasmetterebbe l'immagine di un vincolo matrimoniale sostanzialmente precario; ma nemmeno da un punto di vista pratico, perché la struttura attuale (ma si pensa anche futura) dei Tribunali ecclesiastici difficilmente potrebbe far fronte – a meno di derogare in modo radicale alla qualità del loro lavoro – al numero di cause che si potrebbero produrre a seguito di tale deriva.

4. Come già da parte della dottrina avanzato qualche anno addietro, una delle proposte che potrebbe servire per snellire le procedure matrimoniali è quella dell'abolizione della necessità di una doppia sentenza conforme per ottenere l'esecutività del giudizio in materia di nullità matrimoniale.

Essendo un istituto di diritto positivo, esso potrebbe essere senza dubbio abrogato. Tuttavia ci si deve seriamente interrogare se, data la disparità di applicazione della normativa canonica – sostanziale e spesso anche processuale – che si deve riconoscere senza infingimenti nella concreta prassi dei Tribunali ecclesiastici, sia prudente l'abrogazione di una tale garanzia. Nella concreta situazione storica ciò potrebbe portare a una diversità sostanziale di trattamento fra i fedeli e alla creazione di pretese giurisprudenze locali ben al di là della legittima considerazione delle peculiari situazioni personali e culturali di ogni singolo caso, senza che – per il venir meno di un efficace mezzo di controllo quale l'esigenza della doppia conforme – si possa ovviare a tali situazioni con rimedi propriamente endoprocessuali.

Peraltro e per sé, la possibilità di conferma per decreto di una precedente decisione affermativa non dovrebbe in realtà occupare molto tempo, soprattutto laddove la causa sia stata in primo grado ben istruita e decisa in modo coerente con la disciplina canonica. Per fare un esempio concreto: anche in parte facilitati dalla diminuzione del numero delle cause, al Tribunale lombardo una causa di secondo grado la cui sentenza venga confermata per decreto rimane aperta fra il suo arrivo e la sua decisione fra i due e i quattro mesi.

5. Un'altra proposta che in qualche occasione viene avanzata come idonea a snellire le cause di nullità matrimoniale e al porle in modo più efficace al servizio della situazione pastorale dei divorziati e risposati è relativa soprattutto alle cause di esclusione volontaria di elementi o proprietà essenziali del matrimonio. Essa consiste nella suggestione di invertire la presunzione di cui al can. 1101 § 1, ossia quella che ritiene la coincidenza fra la volontà dichiarata e quella reale del contraente.

Sommessamente, anche tale proposta appare insostenibile: anzitutto perché sarebbe ben strano che la Chiesa ammettesse le persone al matrimonio ma presumendone di fatto la nullità, laddove cioè la discrasia fra dichiarato e voluto venga supposta in linea di principio. È importante poi non dimenticare le ragioni di tale presunzione. A quelle di carattere per così dire più filosofico, quale la funzione veritativa del linguaggio, e a quelle di carattere più giuridico, quale la salvaguardia della certezza dei rapporti giuridici, se ne deve affiancare un'altra: la fiducia che la Chiesa tributa alla buona fede e alla rettitudine di intenzione della persona che dispone di sé in modo così informato (anche grazie alla preparazione prossima alle nozze) e solenne, come avviene nella celebrazione del patto nuziale.

Spesso, in campo canonico, si fa un generico richiamo al “personalismo”, raramente chiarendo che cosa in realtà si intenda con tale espressione⁴. Superando i rinvii puramente retorici, il tener ferma detta presunzione di conformità realizza a mio avviso proprio un'opzione personalistica: ossia il prendere sul serio la persona e le sue dichiarazioni, anche quando le conseguenze delle stesse possono al soggetto interessato risultare non più gradite o convenienti.

6. Il punto veramente nodale della pastorale inerente alle persone divorziate e risposate è quello del loro accesso all'Eucaristia. Qui la difficoltà si fa più evidente e la sofferenza più acuta, soprattutto da parte di quelle persone che pure comprendono e rispettano la disciplina della Chiesa su tale punto.

Dal punto di vista di operatori dei Tribunali ecclesiastici – intendo nell'esercizio concreto della giurisdizione, non nel contributo privato, dottrinale e scientifico, che i singoli possono offrire a titolo di studiosi o di docenti – è a mio giudizio importante essere consapevoli dei limiti della propria funzione e del proprio potere, senza confondere l'atteggiamento pastorale con l'emotività o con la pretesa di poter corrispondere comunque alle esigenze dei fedeli, anche al di là del riconoscimento della verità e abusando della propria funzione. Papa Francesco, nella già ricordata allocuzione alla Rota Romana dello scorso 24 gennaio ha così composto le esigenze della pastorale e della giustizia, tracciando un ideale profilo spirituale del giudice ecclesiastico, che è pastore in quanto corrisponde alla domanda di giustizia:

[...] il giudice si caratterizza per la perizia nel diritto, l'obiettività di giudizio e l'equità, giudicando con imperturbabile e imparziale equidistanza. Inoltre nella sua attività è guidato dall'intento di tutelare la verità, nel rispetto della legge, senza tralasciare la delicatezza e umanità proprie del pastore di anime.

⁴ Utili in questo senso, perché non puramente retorici, i contributi di G. ERLEBACH, *Quale visione del matrimonio: contrattualistica o personalistica*, in «In charitate iustitia» 15 (2007) 33-53 e di F. CATOZZELLA, *Personalismo e Diritto matrimoniale canonico. Verso un'adeguata antropologia giuridica del matrimonio*, in «Apollinaris» 83 (2010) 201-221.

Essere pastore, in altre parole, non significa derogare alla verità, alla giustizia, all'imparzialità di giudizio: ma trovare quelle strade – che non necessariamente e in ogni caso coincidono con quella giuridica e processuale – che meglio corrispondano alla condizione oggettiva dei fedeli.

a cura di Paolo Bianchi

[CONTRIBUTO SUCCESSIVO ALLA PAGINA SEGUENTE](#)

Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?/3

in «Quaderni di diritto ecclesiale» 27 (2014) 463-467

Tra i quesiti posti in allegato al *Documento preparatorio* della III Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi che si terrà dal 5 al 19 ottobre 2014 sul tema *Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell'evangelizzazione*, il quesito che possiede più affinità con le tematiche abitualmente trattate in *Quaderni* è quello posto al n. 4f: «Lo snellimento della prassi canonica in ordine al riconoscimento della dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale potrebbe offrire un reale contributo positivo alla soluzione delle problematiche delle persone coinvolte? Se sì, in quali forme?».

1. La risposta alla domanda principale, che appare quasi come una domanda retorica, è certamente affermativa. Fa parte della comune esperienza che un *iter* burocratico *prolungato nel tempo* scoraggia, allontana e di fatto esclude le persone che si chiedono se intraprendere una pratica.

Non che manchino persone profondamente motivate che si propongono di perseguire una meta che in coscienza ritengono decisiva per la propria vita personale, sociale ed ecclesiale, e quindi non indietreggiano dinanzi ad un itinerario processuale dalla prolungata durata; costoro neppure chiedono dei tempi di svolgimento di un processo, puntando alla meta, di cui riconoscono il valore superiore, incomparabile ai disagi di un'attesa sprovvista di tempi certi e ragionevoli.

Il diritto, però, e il comune buon senso non possono affidarsi e misurare le proprie normative su queste persone speciali: la media delle persone non possiede tale costanza; si scoraggiano di fronte a cammini troppo lunghi e accettano sacrifici moderati.

In quest'ottica si può convenire che un processo di nullità matrimoniale più snello, ossia più breve, potrà convincere una percentuale di persone, che oggi rinunciano alla verifica del proprio stato matrimoniale attraverso il processo di nullità matrimoniale, ad accostarsi, accettare ed intraprendere questo itinerario processuale.

2. Ed eccoci alla domanda subordinata: «Se sì, in quali forme?», ossia, se è vero che un processo più snello può attirare più persone, come fare per renderlo snello?

La prima e, ritengo, principale, ancorché per la verità non unica, risposta a questo complesso quesito è semplicissima: *investendo maggiori risorse nei Tribunali*.

Risorse economiche. Lo stanziamento che ogni anno la Conferenza Episcopale Italiana prevede nel bilancio per il finanziamento dell'attività dei Tribunali Regionali in Italia facilita indubbiamente il reperimento del personale in misura sufficiente (impiegati di cancelleria, notai, avvocati stabili, difensori del vincolo, uditori, giudici), la adeguatezza delle sedi giudiziarie, e la disponibilità di mezzi e strumenti di lavoro. Dall'esame della consistenza delle tasse giudiziali di molti Tribunali sparsi nel mondo si può arguire che molti episcopati hanno seguito questa medesima strada, finanziando in modo significativo i Tribunali.

Risorse di persone. Il distacco presso un Tribunale di un numero di giudici, ministri e addetti adeguato al carico processuale del medesimo facilita la brevità dei processi, perché permette di avere sezioni istruttorie o unità istruttorie che possono calendarizzare l'acquisizione delle deposizioni delle parti e degli interrogatori dei testimoni più celermente; perché permette di avere a disposizione più collegi di giudici che calendarizzano sessioni di giudizio a breve e consentono di avere ponenti che possono stendere il testo delle decisioni in tempi brevi (come previsto dal Codice: un mese).

Risorse qualificate. Un dottore in diritto canonico non ha nella giornata più ore a disposizione di un ministro del Tribunale sprovvisto di titolo accademico, né un esperto in giurisprudenza ha in sé più costanza al lavoro di un ministro del Tribunale che ha compiuto un percorso abbreviato di studi. Ma è esperienza comune che chi «sa dove mettere le mani», chi «sa trattare con gli avvocati», chi conosce *tutta* la materia che tratta, lavora più speditamente, con una qualità di lavoro che non soggiace a contestazioni efficaci con conseguente successiva perdita di tempo, con direttive sicure che più difficilmente avranno sorprese nei gradi superiori di giudizio, con grande risparmio di tempo sulla lunghezza. Chi conosce la semplicità del diritto processuale canonico, i mezzi amplissimi posti nelle mani del giudice per dirigere efficacemente e, oserei dire, sbrigativamente il processo (anche e soprattutto il processo contenzioso ordinario), dà un vero contributo alla snellezza del processo.

3. Non è difficile anticipare l'obiezione a questa soluzione, sopra definita *semplissima*: la Chiesa non ha oggi a disposizione queste risorse.

E lo si constata, a volte, quando, per addurre alcuni esempi, il vicario giudiziale di un Tribunale di una certa importanza ha pure l'impegnativo ufficio di parroco, i giudici per la maggior parte svolgono più di un incarico pastorale (parroco, insegnante, cappellano), i difensori del vincolo dispensati dal titolo accademico sono volontari e gli impiegati di cancelleria svolgono il lavoro *part-time*.

L'obiezione si fa più insidiosa quando la indisponibilità di risorse è giustificata non in assoluto, ma in relazione «a più urgenti e importanti compiti che la Chiesa deve assolvere». Sembra un'obiezione tombale quella di un vescovo diocesano che afferma di preferire di dare ai fedeli un parroco, che celebri, predichi e animi alla carità tra la gente, piuttosto che destinare un sacerdote agli studi e all'attività in un ufficio del Tribunale. Allo stesso modo molti approvano chi asserisce che è da preferire destinare i fondi disponibili della Chiesa alla carità piuttosto che agli emolumenti dovuti a laici che svolgono uffici nel Tribunale.

Ad alcune di queste obiezioni è venuta incontro la normativa canonica vigente che apre, anzi spalanca le porte, ai laici, uomini e donne alla pari, ai quali oggi è precluso in Tribunale solo l'ufficio di vicario giudiziale.

4. C'è una risposta a questa fondamentale obiezione, anzi due, e di grande spessore, che meritano una peculiare attenzione.

La prima risposta attiene alla constatazione elementare che ogni attività nella Chiesa (come nella società) ha la sua specifica funzione e ha la sua specifica caratteristica. La missione della Chiesa nell'ambito matrimoniale comprende l'annuncio del vangelo, la pastorale prematrimoniale e il ministero della liturgia nuziale: queste mansioni non potranno però sostituire la risposta alla irriducibile domanda di *una* persona

sul *suo* matrimonio. L'annuncio raggiunge molte persone insieme e ha un rapporto costi-realizzazione abbastanza ragionevole, almeno all'apparenza. La organizzazione della risposta alla domanda di *una* persona sul *suo* matrimonio è un'attività antieconomica per l'impiego di persone, strutture e mezzi sul matrimonio di *una* persona. Ma è il servizio della giustizia che richiede questo, pena lasciare le persone sprovviste di un servizio peculiare.

La seconda risposta è essenziale: la Chiesa non può abbandonare le singole persone prive della certezza del loro stato matrimoniale. La Chiesa è comprensibile quale economia *sacramentale* e pertanto *abbandonare* le persone alla misericordia di Dio è contrario al suo statuto costituzionale, essendo la Chiesa per sua natura chiamata a dare qui e ora *segni* della misericordia di Dio.

Può chiarire la portata di questa risposta una istruzione della Congregazione per la dottrina della fede sul battesimo dei bambini, pubblicata il 20 ottobre 1980. Il punto chiave è il seguente: «La Chiesa ha dimostrato di non conoscere altro mezzo, al di fuori del battesimo, per *assicurare* [«certo procurandum»] ai bambini l'accesso alla beatitudine eterna»; donde la cura nel non trascurare la pratica del battesimo dei bambini. «Quanto ai bambini morti senza battesimo, la Chiesa non può che affidarli alla misericordia di Dio» (n. 13).

La distanza tra battesimo e matrimonio è grande, ma la posizione appena menzionata può aiutare a comprendere la missione della Chiesa verso il matrimonio: si può dire che la Chiesa non può trascurare alcun mezzo per dare *certezza* alle singole persone di trovarsi in uno stato di vita conforme alla volontà del Signore; donde l'attaccamento alla pratica della verifica della nullità dei matrimoni nei processi. Ne va di mezzo la natura della Chiesa, che è tutta sacramentale.

È un ragionamento analogico, che i teologi potranno meglio verificare, ma se la Chiesa non pone *segni*, non fa il suo mestiere o non lo fa bene.

5. Il peso istituzionale del rispondere alla domanda di giustizia e di verità sul vincolo matrimoniale di singole persone attraverso un processo atto allo scopo è parte essenziale, specifica e integrante della missione *pastorale* della Chiesa, senza la quale non solo la sua missione non è perfetta, ma non è sufficiente.

Da qui la straordinaria ammonizione nella quale concorda il proemio delle più recenti istruzioni in materia processuale matrimoniale: «Si deve avvertire che queste regole si riveleranno insufficienti al fine proposto, se i giudici diocesani non conosceranno approfonditamente i sacri canoni e non saranno ben preparati alla pratica forense» (*Provida Mater*, 15 agosto 1936); «I Vescovi hanno il grave dovere di coscienza che per i propri Tribunali siano formati con sollecitudine ministri idonei della giustizia e che questi siano preparati con un opportuno tirocinio in foro canonico» (*Dignitas connubii*: 25 gennaio 2005).

Non si è davanti, pertanto, principalmente ad una questione di semplificazione dei riti processuali: dinanzi ai miei occhi è stato legittimamente celebrato in primo grado in un Tribunale Regionale in Italia un processo di nullità matrimoniale con giudizio ordinario, dalla presentazione del libello alla pubblicazione della sentenza, *in nove giorni* (SSAT, prot. nn. 40978/08 CP; 41010/08 VT).

Non sono dunque le norme che impediscono la celerità dei processi, è molto prima

e molto più realmente una questione di ministri del Tribunale, mezzi e risorse, nello spirito ecclesiale di cui si è fatto cenno sopra.

a cura di G. Paolo Montini

CONTRIBUTO SUCCESSIVO ALLA PAGINA SEGUENTE

Snellimento della prassi canonica in ordine alla dichiarazione di nullità del vincolo matrimoniale?/4

in «Quaderni di diritto ecclesiale» 28 (2014) 62-64

La domanda sembra dare per scontato che uno snellimento della prassi canonica sia necessaria. Fermo restando che non esiste la forma perfetta e che non esiste una soluzione che non richieda nel tempo delle modifiche per renderla maggiormente adatta alla realtà delle persone e delle comunità, forse è doveroso prima di tutto chiedersi che cosa offre di positivo l'attuale prassi e quali difficoltà incontra per le persone coinvolte.

Senza entrare in questioni tecnico-giuridiche, si può dire che l'attuale prassi offre alle persone coinvolte la possibilità di aprire il proprio animo alla Chiesa, rappresentata da persone autorevoli e competenti, e di narrare la propria vicenda affettiva e matrimoniale.

Dopo il fallimento di un matrimonio, che sempre genera sofferenza e interrogativi sulla propria vita, le persone cercano delle risposte sul senso e sulla verità di quanto hanno fatto quando si sono sposate, su che cosa hanno vissuto e su chi era colui o colei con il quale hanno condiviso o non condiviso speranze e preoccupazioni. Di certo non è il Tribunale ecclesiastico l'unico luogo in cui questo percorso di lettura sulla propria vita si possa o si debba fare. La molteplicità delle iniziative e delle occasioni di incontro con Pastori e operatori pastorali concorre ad accompagnare i coniugi che si trovano ad avere alle loro spalle una storia di fallimento.

Il Tribunale ecclesiastico si pone quindi, anche se non per tutti, ma certamente per molti, come una tappa importante del percorso che un fedele ha esigenza di compiere, avendo vissuto una esperienza di fallimento matrimoniale; una tappa che a volte si situa agli inizi e altre volte al cuore o al termine del cammino. Il processo canonico termina con una parola definitiva (la sentenza) la quale, per quanto rimanga una parola umana anche se pronunciata «avendo sempre Dio davanti agli occhi», è necessariamente attesa da chi fiducioso si rivolge alla Chiesa.

Parlare di «snellimento della prassi» da un certo punto di vista è giusto, poiché ogni lungaggine è una ingiustizia. Tuttavia non si deve dimenticare che le situazioni umane sono complesse, le persone spesso vivono condizioni di conflittualità che rendono difficile e quindi ardua la conoscenza delle problematiche e le relative soluzioni. Il tempo che passa, senza una parola risolutiva, è spesso un peso insopportabile, ma è pur vero che non raramente si rivela provvidenziale poiché la distanza dai fatti permette una lettura più profonda e più completa degli stessi, di come sono stati vissuti, degli errori commessi e delle responsabilità proprie e di altri che ciascuno può riconoscere.

È stata avanzata (e non da ora) la proposta di arrivare ad una soluzione della condizione di chi si trova in una situazione matrimoniale irregolare attraverso un cammino penitenziale. Perché non vedere nel processo canonico per la dichiarazione di nullità matrimoniale, la via già offerta dalla Chiesa come cammino penitenziale, dal carattere personale e comunitario insieme? È *personale* innanzitutto per la fatica non leggera di sostenere i vari colloqui con gli operatori del Tribunale, a vari livelli. È *comunitario*

questo cammino perché condiviso da parenti ed amici che accettano di dare la loro testimonianza e quindi di assumersi la responsabilità di un accompagnamento e di una vicinanza alla persona che vuole fare verità nella propria vita. È *comunitario* perché chi ascolta e poi si pronuncia, rappresenta la paterna e materna autorità della Chiesa. Non raramente ci sono fedeli che decidono di fare una causa di nullità a partire da una convinzione interiore molto profonda: come abbiamo celebrato in chiesa il nostro matrimonio, così ora ritorniamo davanti alla Chiesa per trovare risposta a quanto abbiamo vissuto, per riconoscere ciò che abbiamo fatto e come lo abbiamo fatto. Il sacerdote (giudici) e i fedeli (testimoni) sono nuovamente coinvolti per la sorte di quella coppia che ora si chiede se il giorno del matrimonio sono veramente diventati sposi.

Il vero problema non sta nell'urgenza di snellire una prassi, già di per sé snella se un adeguato numero di operatori permettesse che fosse rispettata, quanto nel promuovere una maggiore consapevolezza sul valore dei Tribunali ecclesiastici considerati parte integrante della pastorale. Il funzionamento del Tribunale ecclesiastico deve essere una preoccupazione costante dei vescovi e deve essere concepito come una attività che, nel rispetto delle proprie prerogative, si pone in stretta e piena collaborazione con i parroci e con chi nella diocesi si occupa dell'azione pastorale.

La fedeltà alla dottrina, intesa come l'annuncio del vangelo del matrimonio e della famiglia, e una disciplina che sia aiuto e non di ostacolo alle persone perché camminino seguendo Gesù il Signore, sono certamente necessari, ma sono di più ancora necessari sacerdoti e laici che nel contatto diretto con i fratelli e le sorelle che si trovano in situazione matrimoniale difficile o irregolare mostrino una tangibile vicinanza, orientando dove è possibile alla soluzione del Tribunale ecclesiastico. A sua volta il Tribunale ecclesiastico deve essere composto da operatori professionalmente preparati, umanamente ricchi, accoglienti verso i fedeli che ad essi si rivolgono, profondamente amanti della verità e quindi imparziali nel pronunciarsi. Se è vero che una risposta che non corrisponde alle attese determina sempre delusione e ulteriore sofferenza, è però anche vero che il fatto di aver incontrato nel percorso della causa sacerdoti e laici attenti e rispettosi della persona e della sua vicenda, aiuta a comprendere e ad accogliere anche una risposta negativa.

a cura di Tiziano Vanzetto